

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 7

Pagamento in misura ridotta(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all' articolo 13 della presente legge.

Il tesoriere regionale o dell' ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all' Ente cui compete l' irrogazione della sanzione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all' entrata in vigore della presente legge non consentivano l' oblazione.

Note:

- 1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 19, secondo comma, L. R. 35/1986
- 2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, primo comma, L. R. 35/1986, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, L. R. 25/1992
- 3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 35/1986 nel testo modificato da art. 11, comma 1, L. R. 25/1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 4, L. R. 21/1997
- 4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 4, L. R. 17/2006
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 3, L. R. 14/2010
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 23, L. R. 11/2015